



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

ORDINANZA

N. 31 DEL 30/05/2019

OGGETTO:

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO E SOSTA IN VIA PALAZZO DI CITTA' PER EVENTO TEATRALE.

Premesso che nel giorno 1° giugno 2019 è previsto uno spettacolo itinerante a cura dell'Associazione Teatrale "ITACA";

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il parcheggio nonché il traffico veicolare in via Palazzo di Città;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nella zona interessata dall'evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 20 alle ore 24 del 1° giugno 2019 sia vietata la sosta ed il transito in via Palazzo di Città (tratto compreso da piazza De Bartolomei alla Chiesa di San Carlo) così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo